

EMENDAMENTO

AC 4135

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Articolo 10 bis

(Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) per il versamento dell’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno, previsto dall’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, i contribuenti possono compensare gli importi a debito con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati.”

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative di quanto previsto dal comma 1.

3. I soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.

Mucci

Palladino

EMENDAMENTO

AC 4135

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Articolo 10 bis

(Modalità di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi)

1. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.

Mucci

Palladino

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di aiutare i lavoratori autonomi, trasparenti con il fisco, che si trovano a esigere crediti certificati dalla pubblica amministrazione per le proprie prestazioni e, nel contempo, ad anticipare allo Stato l'Iva dovuta.

Appare ad oggi evidente una spiacevole contraddizione: in tempi di forti difficoltà economiche si chiedono versamenti puntuali al professionista di quanto dovuto, ma dall'altra si effettuano pagamenti in ritardo per le prestazioni svolte dal professionista per conto della pubblica amministrazione. Si parla anche di cifre molto importanti, che, in alcuni casi, hanno decretato fallimenti o chiusure di talune attività.

Il professionista, per adempiere a quanto richiesto, deve infatti anticipare il costo di eventuali materie prime, del personale e altre spese correnti, che si aggiungono ai pagamenti delle imposte dovute, rinunciando quindi a risorse che potrebbero essere investite nella propria attività.

In particolare si propone di inserire **due agevolazioni**, consistenti nella possibilità di compensare l'acconto Iva con i crediti nei confronti delle p.a. e **nell'invio semestrale delle fatture, nell'ambito del regime premiale opzionale che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate** di tutte le fatture previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Con tale modifica si otterrebbe anche il risultato di differenziare meglio tale regime opzionale da quello ordinario, introdotto dal D.L. n. 193 del 2016 (art. 4: nuovo spesometro).

Inoltre, le recenti norme introdotte in materia di fatturazione elettronica e utilizzo del sistema di interscambio di Sogei, anche per il B2B, rendono sempre più immediate la comunicazione e la verifica dei crediti che tali professionisti hanno maturato nei confronti delle p.a.

EMENDAMENTO

AC 4135

All'articolo 12, aggiungere in fine il seguente comma:

1bis). Il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«1. L'indennità di cui all'articolo 66 è corrisposta indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività e viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata di un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194».

Mucci

Palladino

MOTIVAZIONE

Il sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro è presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché strumento essenziale per la crescita e per la competitività del nostro sistema produttivo.

La normativa a tutela della maternità è la cartina tornasole dell'attuazione concreta del principio delle pari opportunità.

Non si può infatti negare che la maternità costituisce la piena realizzazione della femminilità, ma al contempo pone le lavoratrici in una posizione svantaggiata rispetto ai loro colleghi uomini.

Non è infrequente che, parlando con le lavoratrici che hanno figli, le stesse riferiscano che il loro periodo di maternità ha comportato, oltre che la perdita o la diminuzione consistente del portafoglio clienti, enormi difficoltà nel conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro.

È facile intuire quale grave impatto abbia questa perdita alla luce di un fenomeno tutto italiano: le famiglie nelle quali lavorano solo le donne. Secondo il Rapporto 2015 dell'Istituto nazionale di statistica sono quasi due milioni e mezzo i nuclei familiari che si sostengono solo grazie al lavoro delle donne: il 12,9 per cento del totale. Per capire la portata del fenomeno vale la pena ricordare che si tratta di settecentomila nuclei in più rispetto al 2008, periodo in cui l'occupazione femminile era pari al 9,6 per cento.

Questa proposta di legge, composta da un solo articolo, prevede esplicitamente, al comma 1, che le lavoratrici autonome percepiscano l'indennità di maternità indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività di lavoro in tale periodo, considerando il fatto che, per una categoria di lavoratrici particolare come quella delle autonome, può diventare necessario effettuare sporadiche prestazioni anche durante il periodo della maternità, al fine di non perdere clienti e commesse.

Sarebbe poco lungimirante non considerare tale necessità, con imposizioni che rendono ancora più difficoltoso per la lavoratrice svolgere la propria attività assicurando stabilità e senso di responsabilità per il proprio lavoro.

EMENDAMENTO

AC 4135

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale)

1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di standard prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

Mucci

Palladino

EMENDAMENTO

AC 4135

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

9-bis

(Tariffe professionali nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via sperimentale per gli anni 2018-2020, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni individua, sentite le rappresentanze del lavoro autonomo professionale, i livelli minimi e massimi dei compensi professionali, in relazione a specifiche categorie di attività, a cui le pubbliche amministrazioni possono fare riferimento nei rapporti contrattuali che instaurano con soggetti esercenti attività professionali.
2. Il riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione di compensi professionali non ricadenti entro i limiti stabiliti ai sensi del comma 1 non costituisce, in ogni caso, motivo di illegittimità dell'atto amministrativo.

Mucci

Palladino

MOTIVAZIONE

In coincidenza con il rinnovo del contratto dei dipendenti della pubblica amministrazione, si chiede all'Aran di individuare, con il supporto delle principali rappresentanze del lavoro autonomo professionale, dei parametri standard per la definizione dei compensi nei rapporti dei professionisti con la pubblica amministrazione. Si propone l'individuazione per alcune principali prestazioni, da identificare per ciascuna professione, di un range che da un lato individui dei minimi (che rappresenterebbero anche degli standard minimi di qualità per le amministrazioni pubbliche, in coerenza con lo spirito del nuovo codice degli appalti) e dall'altro lato dei massimi, in un'ottica di standardizzazione e controllo e della spesa pubblica. In questo modo si fornirebbe un aiuto ai decisori di spesa, non sempre in grado di conoscere il valore delle prestazioni consulenziali che acquistano sul mercato. Come effetto indotto, in parte, i compensi della pubblica amministrazione potrebbero assurgere (spontaneamente e senza alcun obbligo, solo per "osmosi") a benchmark anche per il settore privato.